

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

|  |             |    |
|--|-------------|----|
| GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....   | <i>Pag.</i> | 3  |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....  | »           | 8  |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....   | »           | 22 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E<br>INTERNI (I) ..... | »           | 23 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....                                    | »           | 26 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....                          | »           | 31 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....                           | »           | 34 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....   | »           | 35 |
| <i>INDICE GENERALE</i> .....   | »           | 39 |

---

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI.

PAGINA BIANCA

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI:

|  |   |
|--|---|
| Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino (doc. IV, n. 26) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .... | 3 |
| ALLEGATO ( <i>Testo delle dichiarazioni di voto depositate sulla proposta del relatore onorevole Paniz con riferimento al doc. IV, n. 26</i> ) .....   | 6 |
| Sui lavori della giunta .....  | 5 |
| AVVERTENZA .....   | 5 |

#### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

*Martedì 10 gennaio 2012. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino (doc. IV, n. 26).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rammenta che in data 21 dicembre 2011 la Giunta, all'unanimità dei presenti, ha deliberato di domandare al Presidente della Camera una proroga del termine dei trenta giorni per decidere sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino.

Avverte che – come richiesto dalla Giunta stessa – il Presidente della Camera ha concesso la proroga sino a oggi, 10 gennaio 2012, data nella quale la Giunta ha concordato di svolgere la relativa vo-

tazione alle ore 14, rimanendo possibile depositare agli atti dichiarazioni di voto scritte.

Fa altresì presente che – come è stato comunicato ai membri della Giunta nella giornata di ieri – in data 7 gennaio 2012 è stata trasmessa alla Camera copia dell'ordinanza del tribunale penale di Napoli con cui la sezione del Riesame ha rigettato il ricorso dell'onorevole Cosentino avverso il provvedimento – emanato dal GIP, dottoressa Pilla – di custodia cautelare in carcere. Il documento, secondo quanto concordato con il Presidente della Camera, è entrato a far parte del materiale disponibile alla Giunta ed è da ieri a disposizione dei componenti nonché, oggi, in distribuzione.

Nella giornata di ieri inoltre il deputato Cosentino, tramite la sua segreteria personale, ha fatto pervenire una nuova memoria, di cui ugualmente è stata data notizia ieri ai colleghi e che, sempre da ieri, è a disposizione dei membri della Giunta.

Occorre quindi passare al voto sulla proposta di diniego dell'autorizzazione formulata dal relatore Paniz.

Mario PEPE (Misto-R-A) chiede che la votazione sia rinviata alle ore 16 al fine di consentirgli di completare la lettura dell'ordinanza con la quale il tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'onorevole Cosentino nonché della nuova memoria presentata da quest'ultimo, trattandosi di atti piuttosto corposi.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, precisato che il termine di conclusione dell'esame, già prorogato ad oggi, non è in alcun modo suscettibile di ulteriore differimento (e che dunque eventuali richieste in questo senso sarebbero da lui certamente dichiarate inammissibili), chiede al collega Pepe, alla luce di quanto concordato nella seduta del 21 dicembre scorso, di non insistere sulla proposta di differimento del termine della votazione testé avanzata. Ciò anche in considerazione del fatto che l'ulteriore documentazione pervenuta – già da ieri, come detto, a disposizione dei colleghi – consiste di materiali non necessari alla deliberazione della Giunta (ed in questo senso ininfluenti), ossia un provvedimento proveniente da un'autorità giudiziaria diversa da quella che ha richiesto l'autorizzazione in titolo e di una memoria i cui contenuti riproducono quanto già rappresentato dall'onorevole Cosentino nel corso della sua audizione.

Dopo che Mario PEPE (Misto-R-A) ha sottolineato come la sua richiesta abbia ad oggetto solo un rinvio del voto di un paio d'ore, Francesco Paolo SISTO (PdL) si associa alla richiesta del collega Pepe, essendo stato impossibilitato a prendere visione degli atti prima della seduta odierna per evidenti ragioni di salute.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ritiene di poter accedere alla richiesta di un breve rinvio della votazione, fermo restando che questa dovrà intervenire comunque nella giornata odierna.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che un differimento del voto, anche se limitato, non farebbe che alimentare l'attesa me-

diatica e sarebbe quindi controproducente anche per la parte che lo propone. Peraltro la documentazione ulteriore non contiene alcun elemento di novità rispetto agli atti a disposizione della Giunta.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, sottolineato come la richiesta di rinvio non sia stata avanzata dal relatore, che si è invece posto nelle condizioni per assicurare che la deliberazione potesse aver luogo nell'orario già pattuito, assicura che l'impegno assunto dal suo gruppo a svolgere la votazione nella giornata odierna sarà certamente rispettato.

Federico PALOMBA (IdV) esprime profonda irritazione per l'ulteriore richiesta di rinvio formulata dal collega Pepe, che segue ad un'altra già avanzata prima della sospensione dei lavori per la pausa festiva. Si oppone inoltre fermamente all'idea che l'arrivo in Giunta di ulteriore documentazione, assolutamente non necessaria, né richiesta – e che anzi, a suo avviso, non doveva neppure essere trasmessa – possa di per sé giustificare proposte di dilazione dei tempi di conclusione dei lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, accede conclusivamente alla proposta di un breve rinvio della votazione, avvertendo che ad essa si darà luogo alle ore 16 e che il testo scritto di eventuali dichiarazioni di voto sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 16.10.**

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, preso atto che è stato depositato il testo scritto delle dichiarazioni di voto degli onorevoli Maurizio Turco e Sisto, indice la votazione sulla proposta di diniego dell'autorizzazione, formulata dal relatore Paniz.

La Giunta, con 11 voti contrari e 10 favorevoli, respinge la proposta di diniego dell'autorizzazione, intendendosi conse-

guentemente approvata la proposta di concessione. Conferisce quindi mandato alla deputata Samperi di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Jole SANTELLI (PdL) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

**Sui lavori della giunta.**

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che la Giunta tornerà a riunirsi domani, alle ore 12, sui punti all'ordine del giorno di oggi, nonché per esprimere il proprio orientamento su un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

**La seduta termina alle 16.15.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazione nei confronti di Remo Di Giandomenico, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 10) (Rel. Castagnetti).*

*Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Papa (doc. IV, n. 23) (Rel. Castagnetti).*

*Esame della domanda di autorizzazione a eseguire una perquisizione nei confronti del deputato Labocetta (doc. IV, n. 25) (Rel. Santelli).*

ALLEGATO

**TESTO DELLE DICHIARAZIONI DI VOTO DEPOSITATE SULLA  
PROPOSTA DEL RELATORE ONOREVOLE PANIZ CON RIFERI-  
MENTO AL DOC. IV, N. 26.**

**Dichiarazione di voto dell'onorevole Maurizio Turco.**

Il contesto ed il testo nel quale maturano le accuse rivolte al collega Cosentino fanno riferimento all'esistenza, storicamente accertata e giudiziariamente cristallizzata, del gruppo camorristico denominato «clan dei Casalesi».

La natura, la struttura, i protagonisti e le dinamiche del «clan dei Casalesi» sono state approfonditamente delineate nelle sentenze conclusive e definitive dei processi denominati *Spartacus 1* e *Spartacus 2*, oltretutto nel saggio «*Gomorra*».

Sia le citate sentenze, sia il noto saggio, prendono in esame ed approfondiscono un lungo arco temporale di vita dell'associazione criminale di Casal di Principe, paese nel quale è nato ed ha lungamente vissuto l'onorevole Cosentino. Ciò nonostante e sino al 2005, cioè sino a quando l'onorevole Cosentino non ha ricoperto un ruolo politico di livello nazionale, le strade del clan dei Casalesi e dell'onorevole Cosentino non si sono mai, neppure per sbaglio, incrociate. Nessuna traccia nei procedimenti e nei saggi.

Oggi l'onorevole Cosentino viene accusato di condotte che non hanno, in sé, alcun rilievo penale e delle quali l'onorevole Cosentino ha fornito ampia ed esauritiva spiegazione nelle memorie depositate presso questa Giunta e che, se vorrà, mi incaricherò di rendere pubbliche.

Gli inquirenti prima ed il GIP poi vestono queste condotte di rilevanza penale in relazione alla circostanza per la quale l'onorevole Cosentino sarebbe addirittura il referente politico nazionale del *Clan dei Casalesi*; affermazione questa che

però appare essere del tutto apodittica e slegata da qualsiasi accertamento concreto di un qualsivoglia fatto specifico.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che svolgono chiamate di correo nei confronti del collega, senza peraltro attribuirgli mai fatti concreti specifici, oltre a non essere supportate da alcun riscontro obiettivo ed individualizzante – per quanto emerge dalla stessa lettura dell'ordinanza di custodia cautelare – appaiono essere in diversi punti platealmente smentite da dati storicamente accertati di segno assolutamente diverso.

Ritengo pertanto che la richiesta di esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del collega sia infondata e frutto di un obiettivo *fumus persecutionis*.

**Dichiarazione di voto dell'onorevole Francesco Paolo Sisto.**

Esprimo parere decisamente contrario a che la Giunta conceda l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare carceraria nei confronti dell'onorevole Cosentino.

A parte la ormai diffusa patologia di orientare il proprio voto per ragioni legate a risultati politici, così mortificando il ruolo e la funzione di Giunta prima e Parlamento poi, non può che prendersi atto, nella specie, della clamorosa corrispondenza di fatti, atti e documenti inerenti a questa vicenda con i canoni che la Costituzione e la legge impongono come ostativi a che un parlamentare possa essere un carcerato.

1. La sussistenza di un giudicato cautelare parlamentare rinveniente dalla decisione del 10 dicembre 2009 con cui la Camera respinse la prima richiesta di carcerazione per l'onorevole Cosentino, proveniente dalla stessa procura di Napoli.

Come noto, il 10 dicembre 2009 la Camera respinse analoga richiesta di cattura per lo stesso deputato per fatti-reato dal 2000 al 2009 (coincidenti con il periodo della seconda richiesta in esame); per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, più grave di quelli oggetto della seconda richiesta, nonché ampiamente dettagliato con evidenti profili di identità fattuale con la matrice probatoria che caratterizza le contestazioni dell'attuale vicenda; in presenza, per il giudice primo richiedente, di esigenze cautelari ritenute insussistenti dalla Camera nel 2009; in presenza di chiamate in correità ritenute non riscontrate dallo stesso relatore in Giunta dell'epoca, onorevole Lo Presti. Basterà rileggere le ragioni di tale diniego per percepire quanto le stesse non consentano oggi per fatti collocati nello stesso contesto spazio-temporale, nello stesso canovaccio indiziario e soprattutto molto meno gravi oggettivamente e del tutto fumosi nel merito, un comportamento della Giunta e della Camera diverso.

Si violerebbe, diversamente operando, il principio di logicità e di non contraddizione fra provvedimenti provenienti dallo stesso organo; con il fortissimo sospetto, quasi certezza, che preme più la

cattura del parlamentare oggi che il rispetto dei principi a cui tutti siamo tenuti.

2. Violazione del principio del *ne bis in idem* cautelare. «*Ritenta sarai più fortunato!*». Questo il sarcastico commento con cui è possibile sintetizzare l'assoluta anomalia di una doppia richiesta e pronuncia nella stessa legislatura nei confronti dello stesso parlamentare per fatti, come si è detto, sostanzialmente analoghi. La diversità del clima politico dal 2009 ad oggi funge da oscura, subliminale giustificazione a quanto si sta verificando: Nicola Cosentino viene bollato quale «referente politico» di clan con una definizione che è al tempo stesso mortificante per il diritto quanto inesplicita sul piano fattuale.

La magrezza delle imputazioni, come nel caso del mendace bancario in concorso almeno stravagante, la sterilità delle esigenze cautelari ipotizzate, la mancanza di riscontro – anche qui! delle chiamate in correità contribuisce a rendere sul piano squisitamente normativo del tutto improponibile l'accesso al GIP di Napoli. Il *fumus*, nel caso di specie, è sia oggettivo che soggettivo.

Per dirla sinteticamente, è proprio la reiterazione della richiesta cautelare «minore» che offre l'idea di come da parte della magistratura richiedente la scelta della cattura del parlamentare sia *ad personam*.

Da questo punto di vista le memorie dell'onorevole Cosentino legittimano una puntuale contezza di quanto sostenuto.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

|   |    |
|---|----|
| DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 8  |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 21 |

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 gennaio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 4865 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, premesso che la sua relazione introduttiva avrà ad oggetto una parte degli articoli del provvedimento in esame e che la rimanente parte sarà

illustrata dal relatore per la Commissione bilancio, deputato Gioacchino Alfano, avverte che, prima di descrivere il contenuto del testo, richiamerà l'attenzione su alcuni punti sui quali, d'accordo con il collega Alfano, ritiene utile che il Governo fornisca un chiarimento.

Rileva innanzitutto che il decreto-legge contiene alcune disposizioni che non sembrano pertinenti al suo ambito di intervento in quanto non recano proroghe di termini ma deroghe a norme vigenti. Si riferisce, in particolare, per quanto riguarda le disposizioni sulle quali verte la sua relazione introduttiva, agli articoli 1, comma 4, in materia di durata delle graduatorie concorsuali; 15, comma 7, in materia di prevenzione incendi; 20, in materia di conservazione di somme in bilancio; e 21, comma 3, in materia di tariffe postali agevolate.

Quanto all'articolo 2, che proroga al 30 settembre 2012 l'incarico del commissario straordinario della Croce rossa italiana (CRI), rileva che sarebbe auspicabile addivenire a una soluzione definitiva dei problemi della Croce rossa, il cui commissariamento si trascina ormai da molti anni.

Ritiene poi necessario un chiarimento del Governo in merito all'articolo 11, comma 5, che contiene una disposizione sostanziale in base alla quale si prevede la soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) nel caso in cui, alla data del 31 marzo 2012, non siano stati adottati lo statuto dell'Agenzia e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia medesima.

Con riferimento, infine, al comma 5 dell'articolo 13 – che proroga il termine allo scadere del quale i comuni della Campania avrebbero dovuto cessare di esercitare le funzioni in materia di attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata e le stesse funzioni avrebbero dovuto essere attribuite alle province – esprime l'avviso che su questo punto si debba tenere presente che sul ruolo delle province nel sistema delle autonomie locali è in corso una riflessione.

Passa quindi all'illustrazione degli articoli del provvedimento. L'articolo 1, ai commi da 1 a 3 e al comma 5, dispone la proroga di una serie di termini previsti dalla legislazione vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato nell'ambito dei limiti previsti per il turn over. Le pubbliche amministrazioni interessate dalle varie norme in questione sono, in particolare, quelle statali, compreso il personale del comparto sicurezza, le agenzie e gli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca.

Sempre l'articolo 1, ai commi 4 e 6, proroga l'efficacia di alcune graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato relative alle pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, si prevede l'ulteriore proroga, al 31 dicembre 2012, dei termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato

già prorogati al 31 dicembre 2011 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2011.

Con l'articolo 2 viene prorogato al 30 settembre 2012 l'incarico del commissario straordinario della Croce rossa italiana (CRI). La proroga si rende necessaria in quanto non è stato ancora adottato il decreto legislativo di riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa, il cui schema è attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari. Tale decreto prevede adempimenti a carico del commissario straordinario, come l'approvazione dello statuto provvisorio dell'ente, la soppressione o la fusione dei comitati locali o provinciali e altro.

L'articolo 3 proroga di un altro anno le attività connesse con le verifiche sismiche previste dal decreto-legge n. 269 del 2003, che ha istituito un fondo per interventi infrastrutturali connessi alla riduzione del rischio sismico. L'articolo proroga altresì il termine per le verifiche sul rischio sismico relative alle grandi dighe, in quanto non sono ancora state emanate le norme tecniche in base alle quali tali verifiche dovranno essere effettuate.

L'articolo 4 estende anche all'anno 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, la destinazione dello 0,6 per cento del contributo finanziario assicurato dalle medesime province, ai sensi dell'articolo 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009, all'organismo di indirizzo (ODI) di cui al comma 118 del citato articolo 2, per il finanziamento delle spese di istruttoria e di verifica dei progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano.

L'articolo 5 proroga al 31 gennaio 2012 il termine per il trasferimento di proprietà del termovalorizzatore di Acerra a favore della regione Campania o di un altro ente pubblico o di un soggetto privato ovvero al Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei ministri. La proroga si è resa necessaria in quanto non si sono ancora perfezionate le numerose procedure preliminari al trasferimento e non è ancora stato definito il contenzioso giudiziario pendente riguardo all'impianto in questione.

Dell'articolo 6 parlerà il collega Alfano, relatore per la Commissione bilancio.

L'articolo 7 proroga a tutto il 2012 la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi emanati dalle autorità giudiziarie nei confronti di Stati esteri nel caso in cui questi abbiano presentato ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.

L'articolo 8 proroga una serie di termini di interesse dell'amministrazione della difesa.

In particolare, la proroga di un anno di cui al comma 1, lettera *a*), serve a consentire il completamento delle procedure concorsuali relative al transito nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di un limitato numero di ufficiali provenienti dall'Esercito e dall'Aeronautica militare. La proroga di cui comma 1, lettera *b*), estende a tutto il 2012 il periodo in cui l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri per gli ufficiali con il grado di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non si applica nel caso in cui l'eccedenza risulti compensata da una carenza nella dotazione del medesimo grado in un altro ruolo. La proroga di cui al comma 1, lettera *c*), sospende per un altro anno rispetto a quanto previsto (e quindi non solo per 2012, ma anche per il 2013) l'applicazione del comma 1 dell'articolo 2243 del codice dell'ordinamento militare relativo all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli del ruolo normale. Il rinvio dell'introduzione del cosiddetto «avanzamento a fasce» e il conseguente differimento di un anno dell'attuale regime transitorio è necessario – secondo la relazione di accompagnamento al disegno di legge in esame – in quanto si è evidenziata la necessità di coordinare meglio il citato comma 1 dell'articolo 2243 con l'articolo 2248 del medesimo codice dell'ordinamento militare.

Sempre l'articolo 8, al comma 2, proroga per l'anno accademico 2013-2014 l'esenzione dei vincitori dei concorsi per aspiranti ufficiali medici banditi dall'Accademia militare dell'Esercito, dall'Accademia navale e dall'Accademia aeronautica dalle disposizioni vigenti in materia di accessi ai corsi universitari in base alle quali per l'accesso programmato nelle facoltà a numero chiuso si considera, oltre ai risultati dei test di ammissione, anche uno specifico punteggio basato sui risultati scolastici conseguiti dal candidato nell'ultimo triennio di scuola superiore. Tali disposizioni risultano – secondo quanto chiarisce la relazione di accompagnamento al disegno di legge – inconciliabili con le procedure concorsuali per l'accesso alle accademie militari, in quanto queste devono concludersi entro il mese di settembre di ogni anno.

L'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2012 la validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009 – già prorogata per il 2010 e per il 2011 – per consentire la realizzazione delle azioni a sostegno del settore della pesca previste dal programma stesso e nel contempo per rinviare l'adozione del nuovo programma a dopo che sarà stata completata in sede europea la riforma in atto della Politica comune della pesca (PCP).

L'articolo 10, comma 1, posticipa ulteriormente (dal 1° gennaio di quest'anno al 3 luglio del prossimo) il termine a partire dal quale si applicherà la disciplina prevista dall'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2006. Tale comma ha stabilito che per utilizzare in Italia come materia prima per la produzione di medicinali sostanze attive importate da Paesi terzi occorre acquisire, da parte delle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea, un certificato di conformità di tali sostanze alle norme di buona fabbricazione. La disposizione è stata originariamente sospesa fino al 31 dicembre del 2011 (e avrebbe quindi dovuto applicarsi dal 1° gennaio di quest'anno) in quanto – come chiarisce la relazione introduttiva – la Commissione europea la ha

ritenuta di ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il decreto in esame differisce l'applicazione della disposizione in questione a partire dal 3 luglio del 2013, in quanto – come chiarisce sempre la relazione introduttiva – quella è la data entro cui dovranno essere applicate negli Stati membri dell'Unione europea le nuove disposizioni concernenti le norme di buona fabbricazione delle materie prime previste dalla recente direttiva 2011/62 dell'8 giugno 2011.

Sempre l'articolo 10, al comma 2, proroga di un anno, e quindi per tutto il 2012, la vigente disciplina in materia di esercizio della libera professione intramuraria da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Viene infatti prorogato di un anno il termine entro cui le aziende sanitarie locali e le regioni devono porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge n. 120 del 2007 e dal successivo accordo del 18 novembre 2010 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per consentire l'esercizio della libera professione intramuraria con le nuove modalità previste dalla legge stessa. La proroga – secondo quanto chiarisce la relazione introduttiva – si rende necessaria in quanto non tutte le regioni sono state in grado di garantire gli adempimenti in questione entro il termine del 31 dicembre 2011.

Il comma 3 dell'articolo 10 interviene in materia di realizzazione di strutture sanitarie per l'attività intramuraria, posticipando di due anni (dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014) il termine entro cui le regioni, per non incorrere nella revoca dei finanziamenti statali previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al programma per la libera professione intramuraria, devono aver conseguito i relativi collaudi. Come chiarisce la relazione introduttiva, la proroga si rende necessaria in quanto allo stato non si ha certezza riguardo alle disponibilità finanziarie da destinare al finanziamento del programma in questione.

I commi 4 e 5 dell'articolo 10 prorogano di un anno (fino al 31 dicembre 2012) il termine per la adesione delle

aziende farmaceutiche al cosiddetto « sistema pay back » sui farmaci, istituito dalla legge n. 296 del 2006. Tale sistema prevede che le singole aziende farmaceutiche possano chiedere la sospensione, nei confronti dei propri farmaci, della misura della riduzione del 5 per cento dei prezzi disposta dall'Agenzia italiana del farmaco nel 2006, impegnandosi nel contempo a versare alle regioni gli importi equivalenti. Secondo il Governo, che in tal senso si esprime nella relazione introduttiva al disegno di legge, questo sistema è risultato conveniente per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per le aziende farmaceutiche.

L'articolo 11, comma 1, proroga al 1° gennaio 2013 il termine per l'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi e conseguentemente allunga il periodo sperimentale previsto dal decreto-legge n. 194 del 2009, durante il quale le autorità portuali, nelle more del completamento dell'autonomia finanziaria, possono stabilire l'importo delle tasse da applicare operando, solo in caso di riduzione della tassazione, anche sino all'azzeramento, una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero un corrispondente aumento delle altre entrate attraverso la propria autonomia impositiva e tariffaria. La relazione di accompagnamento chiarisce che la misura si rende necessaria in considerazione delle difficoltà degli operatori a far fronte ad aumenti tariffari in un periodo in cui si riscontra una sostenuta diminuzione di tutte le tipologie di traffico nei porti nazionali.

I commi 2 e 3 dell'articolo 11 prevedono proroghe in materia di concessioni aeroportuali e diritti aeroportuali. Per quanto riguarda le concessioni, il decreto legislativo n. 96 del 2005, recante revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, ha previsto che la concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale sia rilasciata, per massimo quaranta anni, all'esito di selezione con procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa dell'Unione europea, e non più attraverso le generiche « procedure concorrenziali » di cui alla prece-

dente normativa. Nel contempo il decreto legislativo citato ha fissato un termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di concessioni aeroportuali pendenti all'entrata in vigore della nuova disciplina: tale termine è stato in seguito prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2011. Il decreto-legge in esame dispone una nuova proroga del termine in questione, fino al 30 giugno 2012.

Il comma 3 dell'articolo 11 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'adozione dei decreti di determinazione della misura dei diritti aeroportuali previsti dall'articolo 10, comma 10, della legge n. 537 del 1993, nonché, conseguentemente, il termine di vigenza della connessa disciplina transitoria che prevede che fino all'emanazione dei decreti suddetti i diritti aeroportuali siano aggiornati al tasso di inflazione programmato e che l'aggiornamento in questione decada qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine. La relazione di accompagnamento riferisce che il complesso iter istruttorio previsto per l'emanazione dei decreti di approvazione dei contratti di programma tra l'ENAC e la società di gestione aeroportuale ha comportato ritardi nel perfezionamento dei contratti stessi e che d'altra parte è in itinere il provvedimento di recepimento della direttiva 12/2009/CE, che introduce nuove disposizioni in materia di diritti aeroportuali. Quindi, considerato che i contratti di programma rappresentano l'unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti, il Governo ha ritenuto necessario spostare al 31 dicembre 2012 il termine per l'adozione dei decreti di determinazione della misura dei diritti aeroportuali di cui si è detto.

Il comma 4 dell'articolo 11 dispone la proroga al 30 giugno 2012 del termine per l'emanazione del decreto attuativo di quanto previsto dal decreto-legge n. 40 del 2010 in materia di contrasto alle pratiche di esercizio abusivo dei servizi di taxi e di noleggio con conducente. La relazione di accompagnamento rileva che la proroga si rende necessaria in quanto la normativa

vigente in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui il servizio di taxi con autovettura e quello di noleggio con conducente, presenta profili di criticità sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta inoltre di problematica attuazione. La relazione precisa che il Governo sta lavorando per trovare una soluzione condivisa e a tal fine ha istituito un tavolo tecnico cui partecipano sia istituzioni interessate (regioni, comuni e province) sia le associazioni di categoria del settore taxi e del noleggio con conducente.

Con il comma 5 dell'articolo 11 si dispone che, fino all'adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e comunque non oltre il 31 marzo 2012, i compiti e le funzioni assegnate all'Agenzia stessa continuino ad essere svolte dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa. Si prevede inoltre – come già accennato all'inizio – che in caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto dell'Agenzia e del decreto relativo alle unità di personale da trasferire, l'Agenzia sia soppressa e le relative attività e compiti siano trasferiti, unitamente al personale e alle risorse, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012.

Il comma 6 dell'articolo 11 prevede che il subentro dell'Agenzia ad ANAS Spa nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 marzo 2012, fermo restando quanto stabilito dal comma 5.

Dell'articolo 12 dirà il collega Alfano, relatore per la Commissione bilancio.

L'articolo 13, comma 1, prevede che per il 2012 non si applica ai presidenti degli enti parco la disposizione (articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010) che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché della titolarità di organi dei predetti enti.

L'articolo 13, comma 2, prevede una proroga volta a garantire la funzionalità delle autorità d'ambito territoriale (ATO) nella fase transitoria in vista della loro soppressione ai sensi della legge n. 191 del 2009. In particolare, si aumenta il tempo per il passaggio di funzioni dalle ATO ai nuovi soggetti che devono essere individuati dalle regioni. La relazione del Governo chiarisce che la proroga serve a scongiurare il blocco dell'attività di pianificazione d'ambito e di gestione del servizio idrico che si potrebbe determinare in ragione dei ritardi nell'adozione delle leggi regionali in materia di adeguamento delle strutture di governo del servizio idrico.

L'articolo 13, comma 3, proroga dal 9 febbraio al 2 aprile 2012 il termine generale per l'iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di tutti i soggetti a ciò obbligati. Il comma 4 a sua volta proroga dal 1º gennaio al 2 luglio 2012 il termine per l'iscrizione al SISTRI per le piccole imprese agricole che producono e trasportano modesti quantitativi di rifiuti: in questo modo viene mantenuto per questa categoria un termine di iscrizione posticipato rispetto a quello delle altre categorie.

Il comma 5 dell'articolo 13 prevede una proroga del termine del 31 dicembre 2011 allo scadere del quale i comuni della Campania cessano di esercitare le funzioni in materia di attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata e le stesse funzioni sono attribuite alle province. La relazione rileva che tali funzioni sono connesse a quelle in materia di tariffa del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che, a seguito dell'istituzione del nuovo tributo comunale unico sui rifiuti e servizi, previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, ritornano ad essere incardinate in capo ai comuni.

Il comma 6 dell'articolo 13 proroga al 31 dicembre 2012 la possibilità di recupero o di smaltimento, presso idonei impianti ubicati nel territorio nazionale, dei rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani. Il comma 7 proroga il termine di applicazione del divieto di

immissione sul mercato di prodotti vernicianti contenenti composti organici volatili (COV) in misura superiore a quella consentita nell'ambito dell'Unione europea anche quando destinati esclusivamente a Paesi extra Unione europea. La relazione introduttiva chiarisce che il divieto non comporta alcun vantaggio in termini ambientali in quanto l'esportazione di tali prodotti è verso Paesi che per ragioni diverse non possono utilizzare prodotti a ridotto contenuto di COV. Il divieto è stato fatto quindi oggetto di ripetute proroghe. Nella relazione di accompagnamento si ricorda che nel 2011 è stato esaminato in sede parlamentare un emendamento, sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole, che prevedeva la soppressione del divieto in questione.

L'articolo 14, commi 1 e 2, prevedono misure per assicurare il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. In particolare, in attesa di una riforma degli organi collegiali della scuola viene prorogato l'attuale Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Viene inoltre prorogato l'attuale Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, in attesa del completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale in modo da procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla sua composizione necessarie per assicurare la rappresentanza dei nuovi settori scientifico-disciplinari.

L'articolo 15, comma 1, proroga di sei mesi la durata dei contratti a tempo determinato delle 650 unità di personale impiegate presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli uffici immigrazione delle questure: questo al fine di garantire la piena operatività degli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni in materia di immigrazione, i quali sono impegnati nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare e saranno ulteriormente impegnati nell'attuazione dell'accordo di integrazione che entrerà in vigore a marzo.

L'articolo 15, comma 2, proroga al 31 dicembre 2012 le norme concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali.

Il comma 3 proroga a tutto il 2012 il termine di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004 in materia di poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Il comma 4 dell'articolo 15 proroga al 31 dicembre 2012 il termine, previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, per l'inserimento dei dati biometrici delle carte di identità.

L'articolo 15, comma 5, proroga il termine per la soppressione dei contributi a favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali a carico degli enti locali, in attesa del trasferimento delle risorse della suddetta Agenzia al Ministero dell'Interno.

Dell'articolo 16 parlerà il collega Alfano.

L'articolo 17 proroga al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle disposizioni che attribuiscono al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria speciali poteri per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento di capienza di quelle esistenti.

L'articolo 18 interviene per assicurare la funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), prevedendo il mantenimento dell'organo di controllo già operante fino alla nomina del nuovo organo di controllo.

Degli articoli 19 e 20 parlerà il collega Alfano.

L'articolo 21, comma 1, prevede un'ulteriore proroga dei comandi in atto per il personale di Poste italiane Spa presso pubbliche amministrazioni o enti in attesa del definitivo inserimento del personale in questione (un numero molto limitato di persone) nei ruoli organici delle amministrazioni di destinazione, come previsto dalla legge finanziaria per il 2008.

Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2013 l'applicazione delle tariffe postali

massime per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici e dalle imprese editrici di libri.

Il comma 3 autorizza l'applicazione di apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e delle associazioni d'arma e combattentistiche, per il periodo compreso tra il 29 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2013.

Degli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 parlerà il collega Alfano.

Con l'articolo 28 viene prorogata per il 2012 la Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione spa in modo da garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari che Radio radicale cura da diversi anni.

Il comma 11 dell'articolo 29, infine, proroga i termini dati ai comuni per adempiere all'obbligo di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata – a scelta nella forma della convenzione o in quella dell'unione. Tale obbligo è stato introdotto dal decreto-legge n. 78 del 2010 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti. Più precisamente, i comuni avranno tempo fino al 30 giugno 2012 per avviare l'esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, e fino al 30 giugno 2013 con riguardo a tutte le funzioni fondamentali.

Gioacchino ALFANO, *relatore per la V Commissione*, nel trattare il provvedimento in esame, desidera sottolineare preliminarmente che esso prevede complessivamente una portata finanziaria contenuta, concentrandosi essenzialmente sulla proroga di termini relativi a disposizione di carattere ordinamentale o procedurale. Tratterà quindi, oltre le disposizioni più strettamente attinenti alla competenza della Commissione bilancio, anche quelle che hanno un maggiore impatto su questioni economiche.

In linea generale, osserva come, ancora una volta, il Governo abbia ravvisato l'esigenza di un provvedimento che, attraverso il differimento dei termini, è volto sostanzialmente a constatare l'impossibilità di dare attuazione, quanto meno nell'arco temporale originariamente previsto, ad una serie di disposizioni legislative attinenti a una pluralità di settori del nostro ordinamento. È chiaro come persista un problema che attiene fundamentalmente alla qualità della legislazione e che finisce per avere conseguenze anche sulla gestione della finanza pubblica e, in ogni caso, sul buon funzionamento della pubblica amministrazione. Rileva che non può in questa sede soffermarsi sul punto, ma ritiene che le norme legislative dovrebbero essere più attentamente valutate in tutti i loro aspetti, verificandone *ex ante* l'impatto sull'ordinamento ed i relativi effetti sull'attività delle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle imprese, oltre che le ricadute sulla finanza pubblica. Tale genere di valutazioni è del resto contemplato dalla legislazione vigente ma sovente non viene effettuato o viene svolto in maniera formale e ripetitiva. Occorre a suo avviso prendere atto che il costo di una assente o carente analisi di impatto della norma è di molto superiore al supposto beneficio di una più accelerata produzione legislativa che poi, a posteriori, si rivela superflua o comunque scarsamente incisiva. Aggiunge anche che, quantomeno sul versante della finanza pubblica, un significativo passo in avanti appare rappresentato dalla costituzione di un organismo indipendente presso il Parlamento prevista dalla proposta di legge costituzionale, approvata in identico testo da entrambe le Camere, in materia di pareggio di bilancio, che potrà fornire un importante contributo in materia di valutazione delle politiche pubbliche.

Con riferimento all'articolo 6, rileva che esso è volto a prorogare al 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, in scadenza al 31 dicembre 2011, a valere

peraltro su risorse già stanziare dalla legislazione vigente. In particolare, il comma 1, lettera *a*), è volto a prorogare al 2012 la concessione dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o licenziati, misura che attualmente è prevista « in via sperimentale per il triennio 2009-2011 ». La lettera *b*) dispone la proroga, al 2012, della disposizione che prevede l'equiparazione della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui fruiscono i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati, al trattamento di sostegno al reddito riconosciuto ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19, comma 8, del citato decreto-legge n. 185 del 2008, pari all'80 per cento della retribuzione. Ricorda che tale misura era stata già prorogata al 31 marzo 2011 dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, e che successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, ne è stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011. La lettera *c*) è finalizzata a prorogare al 2012 la liquidazione, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di una somma in un'unica soluzione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma. Ricorda che tale misura era stata riconosciuta inizialmente per l'anno 2009. Successivamente, l'articolo 2, comma 130, della legge finanziaria 2010, ha ampliato, per il biennio 2010-2011, sia i requisiti che la misura della prestazione.

Rileva che il comma 2 dell'articolo 6 è volto a prorogare al 31 dicembre 2012 le disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio che consentono ai lavoratori con rapporto a tempo parziale e ai percettori di prestazioni di sostegno del reddito di essere impiegati con i buoni lavoro. Essa è motivata dalla necessità di continuare ad assicurare, per tutto l'anno 2012, in ragione della particolare congiuntura economica, l'insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l'occupazione regolare. Ricorda che tali inter-

venti erano già stati prorogati al 31 marzo 2011 dal decreto « mille proroghe 2010 » e, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, ne è stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011. Anche in riferimento alle richiamate disposizioni di cui all'articolo 6, la relazione tecnica conferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la copertura finanziaria è assicurata nei limiti delle risorse già previste per l'anno 2012 dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Con riferimento all'articolo 12, rileva che esso modifica, prorogandolo al 31 dicembre 2012, il termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis. La disposizione prevede la proroga del termine della gara per la concessione integrata del progetto Sulcis, di cui all'articolo 38 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Fa presente che tale proroga si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell'esame da parte della Commissione europea della compatibilità dell'aiuto di Stato previsto, attualmente in corso, e rappresenta l'elemento giustificativo della fattibilità del progetto e sul quale si decideranno le adesioni alla gara stessa. La relazione tecnica, evidenziando la natura ordinamentale della disposizione, conferma che dalla medesima non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 16, fa presente che esso interviene in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo, disponendo il proseguimento delle relative iniziative di investimento in quella regione previste dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base delle verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica previste dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il comma 2 precisa che gli investimenti di cui al comma 1 sono individuati con le ordinanze del Presidente

del Consiglio, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 39 del 2009. La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 16, tenuto conto del fatto che gli investimenti dovranno essere sottoposti alle verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica entro il tetto di spesa pluriennale definito dal Ministero dell'economia e delle finanze, non sono idonee a comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 19, rileva che esso proroga al 31 dicembre 2012 i termini per l'emanazione dei provvedimenti normativi attuativi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili. Tali proroghe, come si evince anche dalla relazione illustrativa, si rendono necessarie al fine di tenere conto di due importanti novità legislative che hanno modificato profondamente il contesto nel quale devono collocarsi i decreti attuativi da emanare ai sensi del richiamato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. In proposito, ricorda la direttiva 2011/85/UE dell'8 novembre 2011, che stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri e fissa precetti su contabilità e statistiche, regole di bilancio numeriche, quadri di bilancio a medio termine nonché su trasparenza delle finanze dell'amministrazione pubblica, in senso lato, il cui recepimento, inizialmente fissato al 31 dicembre 2013, è stato anticipato al 31 dicembre 2012. Ricorda inoltre il disegno di legge costituzionale recante « Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale », già approvato in prima lettura da entrambi i rami del Parlamento, che novella gli articoli 81, 100, 117 e 119 della Costituzione, incidendo peraltro sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali. Attesa la natura delle disposizioni testé richiamate, la relazione tecnica ne conferma la non idoneità ad incidere negativamente sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 20, fa presente che esso interviene in materia di conservazione delle somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), disponendone la conservazione in bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, al fine di consentirne la riutilizzazione in conto residui nel successivo esercizio, per finalità di sostegno al volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria e di attività sociali, nelle more del completamento delle relative procedure per l'erogazione dei contributi. Fa presente che la relazione illustrativa precisa che la necessità della conservazione dei predetti fondi deriva in sostanza dalla complessità delle procedure, da definire sulla base di specifica segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate che individui le rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari. Sottolinea peraltro che la relazione tecnica conferma che, tenuto conto che anche nei decorsi esercizi il procedimento non si era concluso nell'anno in cui era stato appostato lo stanziamento in bilancio dei contributi in questione, la norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che le suddette risorse non utilizzate nel 2011 sono già considerate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 22, rileva che esso prevede misure finalizzate a garantire la continuità degli interventi a favore delle imprese colpite da calamità naturali erogate dal fondo di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, attualmente gestito, sulla base di una convenzione, dal Mediocredito centrale. Ricorda che l'articolo 5, comma 5-*sexies*, della legge n. 225 del 1992 ha previsto, infatti, una complessa rivisita-

zione ed efficientamento della disciplina secondaria del Fondo di garanzia, rimessa a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Fa presente che il Governo ha chiarito, in sede di relazione illustrativa che, malgrado lo schema del decreto attuativo sia già stato elaborato e sia in corso di finalizzazione; pur tuttavia appare assai improbabile che lo stesso possa essere emanato prima dello scadere del termine della convenzione con l'attuale gestore fissato al 31 dicembre 2011. Rileva che lo spirare di tale termine del 31 dicembre 2011 per le convenzioni regolatrici dell'attività di gestione del Fondo di garanzia, avrebbe posto a rischio la continuità operativa dello strumento, proprio nel momento critico dell'avvio della nuova disciplina operativa a beneficio delle imprese colpite da eventi calamitosi, avvio più volte richiesto dalle regioni di recente investite da calamità naturali e dal Dipartimento della protezione civile. La disposizione in esame conferma comunque la riduzione, pari ad almeno il 10 per cento, dell'importo delle commissioni in favore del gestore. La relazione tecnica precisa che le richiamate disposizioni, trovando copertura a valere su risorse già stanziato, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che l'articolo 23 interviene in materia di esercizio dell'attività di consulenza finanziaria. In proposito ricorda che l'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo n. 164 del 2007 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano già tale attività senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Tale limite temporale originario è stato dapprima prorogato al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e, successivamente, al 31 dicembre 2011, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, e

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011. Segnala che, poiché a tutt'oggi l'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, condizionante l'operatività della normativa di cui alle predette disposizioni, non è stato ancora istituito, si pone la necessità di prevedere un ulteriore termine per l'esercizio della predetta attività di consulenza in attesa dell'adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire il previsto Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo organismo competente. Anche in tal caso, la relazione tecnica precisa che le richiamate disposizioni non comportano effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 24, rileva che esso proroga dal 31 gennaio al 31 luglio 2012 il termine per la trasmissione al Dipartimento del tesoro da parte delle amministrazioni pubbliche delle comunicazioni relative alle variazioni intervenute rispetto all'elenco dei beni immobili di proprietà pubblica, necessaria ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Nella relazione illustrativa si evidenzia che la proroga dei termini è necessaria per i cambiamenti recentemente apportati al sistema telematico di rilevazione ed è volta a introdurre miglioramenti nel processo di censimento, osservandosi altresì che essa consentirà di disporre di informazioni più aggiornate.

Fa presente che l'articolo 25 prevede la proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria attraverso la stipula di un accordo di prestito bilaterale e provvede all'estensione della linea di credito già esistente, dando seguito ad una proroga già disposta dall'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 102. Come indicato nella relazione illustrativa, l'accordo si sostanzia nella concessione da parte dei Paesi dell'area dell'euro di risorse addizionali al Fondo monetario internazionale per un

ammontare di 150 miliardi di euro nella forma di prestiti bilaterali. Tali risorse si aggiungerebbero alle risorse ordinarie del Fondo per conferirgli la capacità finanziaria necessaria a fronteggiare la crisi. Rileva che la ripartizione del contributo finanziario è fondata sulle quote di partecipazione al capitale Fondo medesimo risultanti dall'entrata in vigore del quattordicesimo aumento generale delle quote deciso nel 2010, ratificato con la legge 31 ottobre 2011, n. 190. Sulla base di tali disposizioni, il contributo italiano è pari al 15,66 per cento del totale europeo e ammonta, quindi, a 23,48 miliardi di euro. Sul prestito, che sarà negoziato dalla Banca d'Italia, è accordata la garanzia dello Stato e, pertanto, è previsto un incremento di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, attraverso una corrispondente riduzione dell'autorizzazione del fondo per interventi urgenti e indifferibili.

Per quanto riguarda l'articolo 26, ricorda che esso proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 il termine per l'utilizzo di quota delle risorse destinate alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di attuazione del federalismo fiscale, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica. La disposizione prevede inoltre che tali somme possano essere finalizzate ad assicurare la formazione specialistica e la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipula di apposite convenzioni in materia.

Con riferimento all'articolo 27, rileva che esso reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 luglio 2011, n. 111, modificando la disciplina per la ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Al riguardo, si prevede che i criteri per la ripartizione siano definiti, entro il mese di febbraio 2012, nell'ambito di una intesa tra Stato e regioni, che definisca anche gli obiettivi complessivi di efficientamento e razionalizzazione del settore, le misure da adottare nel primo trimestre del 2012, nonché le modalità di monitoraggio, che saranno affidate all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui operano tutti i soggetti istituzionali interessati al settore. Ricorda che il comma 2 è finalizzato a rendere graduale l'applicazione del nuovo limite di indebitamento per le spese di investimento delle regioni e delle province autonome, prevedendo che si applichi il limite del 25 per cento, e non quello del 20 per cento, introdotto dalla legge di stabilità per il 2012, limitatamente agli impegni per le spese di investimento assunti alla data del 14 novembre 2011.

Per quanto riguarda l'articolo 29, esso reca una serie di proroghe di termini in materia fiscale. In particolare, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 aprile 2012 il termine per la determinazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali dei medesimi enti. I commi 2 e 3 disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, relative all'incremento al 20 per cento della tassazione delle rendite finanziarie. In particolare, il comma 2 precisa che la nuova tassazione si applichi dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e ai proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali e dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente

durata non superiore a 12 mesi. Analogamente, il comma 3 precisa che la nuova misura delle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale decorra dal 1° gennaio 2012, con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla medesima data. Rileva che i commi 4 e 5 recano disposizioni in materia di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione, prevedendo una proroga dei termini per tali comunicazioni riferite alla società Equitalia e alle società partecipate dalla società Riscossione S.p.a.. Il comma 6 prevede una riapertura dei termini per la sanatoria, attraverso il versamento della sanzione minima, della mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini IVA, disponendo che tale sanatoria possa essere effettuata entro il 31 marzo 2012. Il comma 7 proroga fino al mese di gennaio 2014 i termini per l'applicazione della disciplina semplificata in materia di dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Il comma 8 stabilisce che le domande per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7 decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, permangano efficaci anche se presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purché siano effettuate entro il 31 marzo 2012. Tale proroga, che non determina effetti finanziari, è prevista in considerazione della circostanza che il comma 21 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha già differito al 31 marzo 2012 il termine, in origine previsto al 30 settembre 2011, per la presentazione delle predette domande. Ricorda che il comma 9 proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2012 il termine di applicazione della disciplina di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come sostituiti dalla legge di stabilità per il 2012,

con riferimento ai certificati relativi all'esecuzione di formalità ipotecarie e a quelli ipotecari e catastali. La relazione tecnica rappresenta che tale proroga è finalizzata a verificare se la normativa volta a sostituire le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione con dichiarazioni sostitutive sia effettivamente applicabile, senza conseguenze negative, anche all'ambito ipotecario e catastale. Il comma 10 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2012, il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione degli immobili della difesa di cui all'articolo 2, commi 195 e seguenti, della legge finanziaria per il 2010, i cui proventi sono parzialmente destinati al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricorda, poi, che del comma 11, in materia di proroga dei termini per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni ha già riferito il collega Bressa.

Segnala, inoltre, che il comma 12 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2012, il termine per l'applicazione della disciplina sperimentale relativa alla destinazione delle giocate del gioco del bingo, già prorogata, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che anche il successivo comma 13 reca una proroga in materia di giochi, prevedendo il differimento al 30 giugno 2012 dei termini per bandire le gare relative a concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo e per l'attuazione delle procedure selettive per la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

Segnala che il comma 14 determina una riapertura dei termini per la deliberazione in ordine alla misura delle addizionali regionali all'imposta sui redditi

delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2011, alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011, che hanno portato all'1,23 per cento l'aliquota ordinaria di base dell'addizionale. Fa presente che, per effetto del comma in esame, le regioni potranno deliberare l'aumento o la diminuzione dell'addizionale entro il 31 dicembre del 2011, fermo restando che le maggiorazioni già previste si intendono applicate sulla nuova aliquota ordinaria. Il comma 15 proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti interessati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre nelle province di La Spezia, Massa Carrara e Genova. La proroga si applica nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2011 e i beneficiari sono individuati sulla base di criteri stabiliti con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Agli oneri derivanti dalla proroga si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Fa presente che il comma 16 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2012, l'applicazione della disciplina relativa all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa nelle grandi città. La sospensione era stata già introdotta, fino al 30 giugno 2009, dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, ed è già stata oggetto di precedenti proroghe. Agli oneri derivanti dalla disposizione, conseguenti all'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 86 del 2006, si provvede riducendo la somma riassegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 238, della legge finanziaria per il 2005. Dal punto di vista finanziario, rileva che la norma, pur essendo formulata in

termini di previsione di spesa, non è corredata di una clausola di salvaguardia.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 10 gennaio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

|   |    |
|---|----|
| Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle linee programmatiche ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) ..... | 22 |
|---|----|

#### AUDIZIONI

*Martedì 10 gennaio 2012. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.*

#### La seduta comincia alle 12.10.

**Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle linee programmatiche.**

*(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Fa presente, quindi, che — dopo gli interventi dei deputati che ne hanno fatto richiesta — il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione potrà svolgere le proprie considerazioni conclusive, anche in riferimento alle questioni poste nella seduta in cui ha avuto inizio l'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Amalia SCHIRRU (PD) e Roberto ZACCARIA (PD).

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI risponde ai quesiti posti nella precedente e nella corrente seduta.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 12.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

|   |    |
|---|----|
| Variazioni nella composizione della Commissione .....   | 23 |
| Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) ..... | 23 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 25 |

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

#### La seduta comincia alle 13.

#### Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Partito Democratico è entrato a far parte della I Commissione il deputato Emanuele Fiano e che contemporaneamente ha cessato di farne parte il deputato Olga D'Antona.

#### Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare.

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era convenuto di dedicare la settimana corrente alla discussione generale sui provvedimenti in titolo.

Gianclaudio BRESSA (PD) intende sottoporre alla Commissione l'opportunità di nominare un Comitato ristretto per procedere celermente nell'*iter* parlamentare dei provvedimenti.

Evidenza, infatti, come non siano emersi elementi di particolare novità rispetto alla discussione già svolta in precedenza in Commissione ed in Assemblea sulle proposte di legge C. 1990 Donadi e abbinate. Sono state, infatti, ribadite con chiarezza le posizioni dei diversi gruppi che si sono oltretutto cristallizzate con la presentazione delle proposte di legge sulla materia.

Ritiene quindi che, in questa fase dell'iter parlamentare, il Comitato ristretto possa rappresentare la sede più idonea per affrontare e dare soluzione alle diverse questioni in evidenza.

Si tratta, infatti, di un argomento che rientra nell'ambito delle competenze e della responsabilità del Parlamento e, in particolare, della I Commissione.

Pierguido VANALLI (LNP) concorda con la proposta di procedere alla nomina di un Comitato ristretto. Rileva come oltretutto in tale modo vi sarà forse la possibilità di evitare che il tema sia costantemente oggetto di strumentalizzazione.

Beatrice LORENZIN (PdL) concorda con la proposta di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, evidenziando come gli aspetti principali della questione siano già stati, di fatto, analizzati nella discussione di carattere generale.

Mario TASSONE (UdCpTP) concorda con la proposta di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, segnalando peraltro la necessità di chiarire come si intenda procedere.

Ritiene, infatti, che il Comitato ristretto potrà senz'altro consentire di svolgere un'analisi tecnica e legislativa delle proposte di legge ma è, al tempo stesso, quanto mai importante che si proceda anche ad una complessiva valutazione di carattere politico sul tema in discussione.

È altresì a suo avviso necessario fissare un termine per la conclusione dei lavori del Comitato ristretto e fare in modo che questo possa concludere i propri lavori quanto prima con la definizione di un testo da adottare come testo base per il seguito dell'esame.

Ringrazia, infine, il presidente per aver elaborato il documento di riepilogo che ha consegnato alla Commissione nella precedente seduta e che sarà certamente di ausilio per i lavori.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) preannuncia la presentazione di una proposta di legge sulla materia da parte del suo gruppo ed esprime apprezzamento per il documento di riepilogo elaborato dal presidente Bruno.

Si dichiara non contraria alla proposta di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, sottolineando tuttavia l'opportunità di evitare che possa divenire una sede che privi i lavori parlamentari della necessaria trasparenza sulla materia.

Ritiene, a tal fine, opportuno che i gruppi svolgano una discussione in sede plenaria sulle principali questioni che attengono al mantenimento o alla soppressione delle province e, in caso di mantenimento, agli ambiti ed alla struttura, optando per l'elezione diretta o per quella di secondo grado. Solo dopo la definizione di tali aspetti – su cui l'opinione pubblica è particolarmente attenta e sensibile – il Comitato ristretto potrebbe procedere all'elaborazione di un testo.

David FAVIA (IdV) ricorda come la posizione del suo gruppo sulla questione in discussione sia nota da tempo: il suo gruppo ritiene che la proposta di legge popolare in materia di province dovrebbe giungere in Aula quanto prima e senza essere snaturata. Sottolinea la necessità di procedere speditamente anche perché le disposizioni in materia di province contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011 stanno già producendo effetti, tanto è vero che nella sua provincia, quella di Ancona, i cui organi sono in scadenza quest'anno, non si andrà al voto.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che la pubblicità dei lavori del comitato ristretto può essere garantita mediante un riepilogo degli stessi da parte del relatore alla ripresa del dibattito in sede referente. Quindi, considerato che la maggioranza dei gruppi si è espressa a favore della costituzione di un comitato ristretto per il

seguito dell'esame dei progetti di legge, propone di procedere in tal senso.

La Commissione delibera di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'esame dei progetti di legge in sede referente.

**La seduta termina alle 13.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 10 gennaio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.25.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

|   |    |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 26 |
| SEDE CONSULTIVA:  |    |
| Istituzione della Commissione nazionale promozione e protezione diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abbinate (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....   | 26 |
| Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi negli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 28 |
| AUDIZIONI:  |    |
| Audizione del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, professore Francesco Profumo, sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....   | 30 |

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 10 gennaio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.50.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 10 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Istituzione della Commissione nazionale promozione e protezione diritti umani.**

**Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abbinate.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PEPE (Misto-R-A), *relatore*, ricorda che il disegno di legge C. 4534 approvato dal Senato, e abbinate, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti, reca l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Osserva che il disegno di legge, in particolare, detta, ai sensi dell'articolo 1, disposizioni generali in materia di promozione e protezione dei diritti umani cui l'Italia si ispira secondo i principi contenuti nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte. Rileva che, al fine di assicurare l'attuazione di tali principi, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli

affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani. Ricorda che l'articolo 2 della presente proposta di legge istituisce, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte. Segnala che la Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, il Presidente e i due componenti di cui si compone non possono essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni. La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e da due componenti scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani. I due componenti sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Ricorda che la prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Presidente e i due componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti. Segnala, inoltre, che l'articolo 6 della presente proposta di legge prevede che la Commissione si avvalga, per lo svolgimento delle sue funzioni, del Consiglio per i diritti umani e le libertà fon-

damentali, di seguito denominato «Consiglio», costituito da non più di quaranta componenti.

Per quanto concerne, in particolare, le disposizioni che rientrano nella competenza della Commissione Cultura, ricorda che l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), prevede che la Commissione ha il compito di promuovere la cultura dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, e la diffusione della conoscenza dei principi e delle norme in materia, in particolare attraverso specifici percorsi informativi da realizzare nei vari ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, nonché campagne pubbliche di informazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione. Rileva, altresì, che l'articolo 3, comma 1, lettera *i*), prevede tra i compiti della Commissione quello di prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca, concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1; l'articolo 3, comma 1, lettera *l*), prevede tra i compiti della Commissione quello di promuovere, presso le singole pubbliche amministrazioni, l'inserimento della materia relativa alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento dedicati al rispettivo personale, con riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza; ai fini della predisposizione di tali programmi, la Commissione può fornire assistenza e pareri alle amministrazioni. Ricorda che l'articolo 6, comma 1, lettera *e*), prevede che la Commissione si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, denominato «Consiglio», costituito da non più di quaranta componenti, di cui sei designati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un componente designato dall'UNAR, in rappresentanza delle istituzioni. Segnala, in-

fine, che l'articolo 8 stabilisce che la Commissione può avvalersi della collaborazione di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti per legge ed operanti in ambiti rilevanti per la promozione e la protezione dei diritti umani. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano, con riconosciuta e comprovata competenza e professionalità, nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) segnala, al riguardo, l'esigenza di rappresentare alla Commissione di merito l'opportunità di invitare la società concessionaria del servizio radiotelevisivo a istituire un Osservatorio permanente sui diritti violati. Segnala, altresì, la necessità di esaminare congiuntamente tutte le proposte di legge che sono state, al momento, presentate alle Camere sulla materia in esame.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi negli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 4716 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge C. 4716 in esame regola i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile

2007. Ricorda che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, meglio conosciuta come Chiesa mormone, è stata fondata nel 1830 a Fayette, nello Stato di New York negli Stati Uniti d'America, da Joseph Smith.

Osserva che l'articolo 2, in particolare, riconosce il diritto di professare e praticare la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, assicurando la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Viene, altresì, contemplata la libertà dei rappresentanti della Chiesa di distribuire gratuitamente pubblicazioni, atti, stampati e libri riguardanti la religione della Chiesa prevedendo che le richieste delle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale devono essere tenute in considerazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia con la conseguenza che non trovano più applicazione le norme sui cd. «culti ammessi» dopo l'approvazione dell'intesa. Segnala, inoltre, che l'articolo 3 riconosce l'autonomia della Chiesa, che può liberamente organizzarsi secondo i propri ordinamenti e disciplinarsi in base al proprio statuto. È prevista, altresì, la non ingerenza dello Stato relativamente a tutto quello che afferisce l'organizzazione interna della Chiesa garantendole, tra l'altro, la libera comunicazione e collaborazione con qualsiasi altro proprio ente nazionale od internazionale. Ricorda che l'articolo 4 individua i ministri di culto della Chiesa nei presidenti di palo e di distretto; i vescovi e i presidenti di ramo, del tempio e di missione, osservando che essi svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso; è loro riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso in ragione del proprio ministero. Rileva che l'articolo 5 concerne l'attività dei missionari e dei presidenti di missione cui è assicurato il libero svolgimento delle proprie attività, secondo la vigente disciplina sul volontariato. Ricorda, inoltre, che ai missionari stranieri vengono concessi permessi di soggiorno della durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi, che vengono rinnovati per una volta, purché la

relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione rilasciata dall'autorità religiosa competente. Segnala che quest'ultima ha l'obbligo di fornire tempestiva notizia delle eventuali variazioni che possano intervenire. L'articolo 6 prevede che i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno, possono ottenere, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, il rinvio per un periodo non superiore a trenta mesi. Ricorda che gli articoli da 7 a 11 recano norme volte a assicurare che l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, nonché l'assistenza spirituale siano pienamente garantiti, così come agli appartenenti alle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche laddove il fedele appartenga alle Forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati oppure sia ricoverato in ospedale o detenuto in istituti di pena.

Osserva che, per quanto concerne specificamente le competenze della Commissione Cultura, l'articolo 12, in tema di istruzione, riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tale fine ricorda che l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli studenti effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Ricorda che si riconosce, inoltre, il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato. Rileva che l'articolo 13 riconosce il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. L'articolo 14 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa.

Segnala, inoltre, che, per quanto concerne specificamente le competenze della Commissione Cultura, gli articoli 15 e 16

tutelano gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, e prevedono la collaborazione tra la Repubblica e la Chiesa per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa stessa. Gli articoli da 17 a 23 disciplinano, quindi, il regime degli enti religiosi avuto riguardo al riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti. Più specificamente, i trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore di enti della Chiesa purché effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, sono esenti da tributi ed oneri.

Ricorda che, con l'articolo 24, si dispone che la Chiesa si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti; introduce la detraibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa mormona, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. L'articolo 25 reca norme concernenti i riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia. Ai sensi degli articoli 26 e 28, eventuali esigenze fatte presenti dalla Chiesa nella fase attuativa della legge di approvazione dell'intesa, saranno tenute in considerazione dalle competenti autorità. In occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa mormone saranno promosse opportune intese. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.

Segnala, poi, che l'articolo 27 dispone che, con l'entrata in vigore della legge di approvazione, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa, di enti, istituzioni, associazioni,

organismi e persone che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione approvato con real decreto 28 febbraio 1930, n. 289. Ricorda, infine, che l'articolo 29 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### AUDIZIONI

*Martedì 10 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, professore Francesco Profumo.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Audizione del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, professore Francesco Profumo, sulle linee programmatiche del suo dicastero.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il ministro Francesco PROFUMO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare domande e osservazioni, i deputati Manuela GHIZZONI (PD), Valentina APREA, *presidente*, Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), Pierfelice ZAZZERA (IdV), Pippo GIANNI (PT), Paola FRASSINETTI (PdL), Maria Letizia DE TORRE (PD).

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il ministro per la relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

|   |    |
|---|----|
| Audizione di rappresentanti del Comitato « Diritto alla salute » di Lavello, dell'Istituto Superiore di Sanità, di Legambiente Basilicata, di Movimento Azzurro, del WWF Italia e della Comunità lucana-Movimento No Oil, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00706 Zamparutti e n. 7-00722 Margiotta sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore « Fenice » di Melfi ..... | 31 |
|---|----|

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

|   |    |
|---|----|
| Variazione nella composizione della Commissione .....   | 31 |
| Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.                 |    |
| Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..... | 32 |

##### SEDE REFERENTE:

|   |    |
|---|----|
| Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 32 |
| AVVERTENZA .....  | 33 |

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 10 gennaio 2012.*

**Audizione di rappresentanti del Comitato « Diritto alla salute » di Lavello, dell'Istituto Superiore di Sanità, di Legambiente Basilicata, di Movimento Azzurro, del WWF Italia e della Comunità lucana-Movimento No Oil, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00706 Zamparutti e n. 7-00722 Margiotta sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore « Fenice » di Melfi.**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.05 alle 16.10.

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 10 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA, indi del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 16.10.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, comunica che l'onorevole Carlo Nola ha cessato di far parte della Commissione.

**Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Alessandro BOLIS, *membro dell'Ufficio di presidenza dell'ANCI*, e Giada MAIO, *funzionario dell'Ufficio ambiente, cultura e innovazione dell'ANCI*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Raffaella MARIANI (PD), Gianluca BENAMATI (PD), Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), Ermete REALACCI (PD) ed Elisabetta ZAMPARUTTI (PD).

Alessandro BOLIS, *membro dell'Ufficio di presidenza dell'ANCI*, e Giada MAIO, *funzionario dell'Ufficio ambiente, cultura e innovazione dell'ANCI*, forniscono ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiarà, quindi, conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 16.55.**

**Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.**

**C. 4661 Iannuzzi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, fa presente che il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative » (AC 4865), attualmente all'esame delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) della Camera, sul quale la VIII Commissione sarà chiamata ad esprimersi in sede consultiva, reca all'articolo 13, comma 5, una disposizione vertente sulla stessa materia oggetto della proposta di legge in titolo.

In particolare, osserva che il citato articolo 13, comma 5, prevede la proroga al 31 dicembre 2012 del termine fino al quale i comuni della regione Campania potranno esercitare le funzioni di raccolta dei rifiuti, di spazzamento, di trasporto e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata degli stessi. Il decreto-legge non incide invece – a differenza di quanto avviene nella proposta di legge in titolo – sulle funzioni in materia di accertamento, riscossione e gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA), anche se nella relazione illustrativa del citato provvedimento d'urgenza è espressamente affermato che le richiamate funzioni in materia di gestione dei rifiuti « attribuite alle province dal decreto-legge n. 195 del 2009, sono infatti strettamente connesse anche a quelle in materia tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che, per mezzo dell'istituzione del nuovo tributo comunale unico sui rifiuti e servizi, previsto all'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ritornano ad essere incardinate in capo ai comuni.».

Ciò premesso, propone di sospendere l'esame della proposta di legge in titolo, in attesa di verificare l'innovatività del contenuto della proposta medesima al termine dell'*iter* parlamentare del citato decreto-legge n. 216 del 2011.

Tino IANNUZZI (PD) giudica corretta la proposta testé avanzata dal relatore di sospendere l'esame della propria proposta di legge in attesa di conoscere l'esito dell'*iter* parlamentare di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011. Coglie tuttavia l'occasione per far presente che, a suo avviso, le disposizioni di tale decreto-legge sono da considerare quantomeno imprecise e che le stesse vanno dunque integrate affinché risulti chiaro che la proroga normativa riguarda anche le attività di riscossione, a seconda dei casi, della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) o della tariffa integrata ambientale (TIA). Preannuncia, quindi, la volontà di operare affinché la VIII Commissione, già nel corso della discussione in sede consultiva sul citato decreto-legge n. 216 del 2011, esprima con nettezza la propria volontà di restituire definitivamente in Campania ai comuni, singoli o associati, tutte le funzioni relative alla gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, preso atto della proposta avanzata dal relatore, propone di differire il seguito della discussione sul provvedimento in titolo ad altra seduta

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.05.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Modifiche all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, nonché disposizioni concernenti l'utilizzazione dei relativi proventi.*  
C. 4242 Montagnoli.

#### COMITATO RISTRETTO

*Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernenti l'espropriazione di immobili abbandonati.*  
C. 1943 Gioacchino Alfano e C. 2063 Rondini.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.

Audizione di rappresentanti di ERG, IES e TAMOIL (*Svolgimento e conclusione*) ..... 34

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 10 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

##### **La seduta comincia alle 13.40.**

**Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.**

**Audizione di rappresentanti di ERG, IES e TAMOIL.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pier Francesco PINELLI, *Direttore Divisione Refining & Marketing del gruppo ERG*, Antonino GULLOTTA, *Direttore di raffineria del gruppo IES-Italiana Energia e Servizi Spa*, e Luca LUTEROTTI, *Amministratore delegato del gruppo Tamoil Italia Spa*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Savino PEZZOTTA (UdCpTP), Alberto TORAZZI (LNP), Ludovico VICO (PD), Marco CARRA (PD), Gabriele CIMADORO (IdV), Paolo FADDA (PD), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Manuela DAL LAGO, *presidente*.

Antonino GULLOTTA, *Direttore di raffineria del gruppo IES-Italiana Energia e Servizi Spa*, Pier Francesco PINELLI, *Direttore Divisione Refining & Marketing del gruppo ERG*, e Luca LUTEROTTI, *Amministratore delegato del gruppo Tamoil Italia Spa*, rispondono ai quesiti posti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

##### **La seduta termina alle 15.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

|   |    |
|---|----|
| Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 35 |
|---|----|

*Martedì 10 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.*

#### La seduta comincia alle 12.55.

**Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta – in cui sono state presentate talune proposte emendative riferite al nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base dalla Commissione (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 21 dicembre 2011, n. 585*) – si è convenuto sull'opportunità di un rinvio del loro esame ad altra seduta, in modo da consentire al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-

zione di svolgere le proprie valutazioni e considerazioni al riguardo.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI dichiara preliminarmente di avere compreso la logica sottesa al provvedimento in esame, volta a rendere effettivi i concorsi pubblici già svolti che abbiano graduatorie ancora aperte e, al contempo, a prevedere l'introduzione « a regime » di un diverso sistema di reclutamento, basato su concorsi unici per qualifiche comuni. Sotto questo profilo, si riserva di prospettare alla Commissione possibili riformulazioni formali, prendendo atto anche dei diversi emendamenti presentati al testo unificato in esame, sui quali ritiene opportuno riflettere con attenzione. Segnala, peraltro, due esigenze prioritarie legate al merito del provvedimento: da un lato, quella di assicurare a coloro che hanno vinto un concorso il diritto di lavorare presso l'amministrazione che lo ha bandito e, dall'altro, quella di non impedire l'accesso delle generazioni più giovani alle amministrazioni pubbliche; in tal senso, invita la Commissione a ragionare sulla difficoltà di affrontare il tema degli idonei alla stregua di quello dei vincitori di concorso, giudicando utile, a questo fine, la ricerca di un punto di equilibrio comune, che induca anche i gruppi parlamentari che sinora si sono dimostrati più critici ad un'intesa sui

principi generali del provvedimento. Se, infatti, ritiene indiscutibile la legittimità di una disposizione che vieti nuovi concorsi per quelle amministrazioni che non abbiano esaurito le graduatorie dei vincitori dei concorsi già svolti, si dichiara disponibile ad individuare meccanismi più innovativi per la tutela degli idonei in graduatoria – che si trovano, a suo avviso, in una posizione qualificata ma non parificata a quella dei vincitori di concorso – attraverso l'introduzione di forme di reclutamento che consentano alle amministrazioni di bandire, in parte, nuovi concorsi e di « pescare » i neo-assunti, per la restante parte, dalle graduatorie degli idonei ancora aperte. A suo giudizio, si tratterebbe quindi di inserire nel testo unificato una disposizione in grado di evitare – ove residuino soltanto idonei in graduatoria – il blocco totale di nuovi concorsi, che potrebbe prestarsi a oggettivi rilievi critici, oltre che a forti preoccupazioni per le generazioni più giovani.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) ricorda che l'ipotesi avanzata dal Ministro nella seduta odierna si pone su una linea di continuità rispetto alle soluzioni prospettate dalla Commissione nel corso dell'esame del presente provvedimento, pur riconoscendo che, durante l'iter, il testo ha subito numerose modifiche che ne hanno alterato, in alcune sue parti, l'originaria impostazione. Fatto notare, peraltro, che l'idea di introdurre un meccanismo che preveda un giusto contemperamento tra l'esigenza di indire nuovi concorsi e quella di salvaguardare le graduatorie in corso è stata già presa in considerazione dall'attuale Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, ritiene auspicabile prevedere una forma di intervento di compromesso, che salvaguardi le legittime istanze di tutti i soggetti interessati, anche considerando che la platea di potenziali beneficiari non appare di dimensioni significative.

Cesare DAMIANO (Pd), dopo avere dichiarato di non poter condividere talune delle considerazioni svolte dal Ministro, fa

notare che il lungo e articolato lavoro svolto dalla Commissione è stato orientato proprio alla soluzione di una problematica eccezionale e di straordinaria gravità, generata dal blocco pressoché assoluto del *turn over* e dal conseguente progressivo « rigonfiamento » delle graduatorie dei concorsi. In coerenza con tale indirizzo, giudica opportuno, pertanto, continuare a dare priorità – nell'immediato – alla questione dell'assorbimento delle graduatorie vigenti, rinviando ad altri momenti lo studio di ipotesi di riforma più complesse e sistematiche, che ritiene saranno più facilmente attuabili una volta normalizzata la situazione. Piuttosto, nella prospettiva di conseguire un ampio consenso e perseguire la finalità testé indicata, anche con una vera e propria « terapia d'urto », ritiene possibile avviare una riflessione sui limiti temporali del provvedimento stesso, già ampiamente ridotti nei vari passaggi parlamentari, dichiarandosi favorevole ad una forma di « moratoria concorsuale » che, seppure più circoscritta nel tempo, sia mantenuta integra nella sua capacità di produrre effetti di ampia portata, attraverso l'adozione di misure incisive di scorrimento delle graduatorie, che investano in pieno anche gli idonei: a tal fine, si dichiara disponibile a ritirare tutti gli emendamenti del suo gruppo, fatta eccezione per il proprio emendamento 1.4, teso a prevedere un intervento specifico a favore di tali soggetti. Ritiene, infatti, che l'eventuale introduzione di complessi meccanismi di compensazione tra le opposte esigenze, come quelli prospettati dal Ministro, prevedendo eccessive diversità di posizione tra vincitori e idonei, possa anche determinare gravi difficoltà di tipo applicativo e gestionale, generando problemi di disparità di trattamento tra le amministrazioni pubbliche. Auspica, pertanto, che lo stesso Ministro possa tenere in debita considerazione le osservazioni testé svolte, così come si è mostrato attento alle istanze formulate da altri gruppi (per venire incontro alle quali, peraltro, sembrerebbe avere prospettato una specifica proposta di modifica del testo): in caso contrario, il Governo guadagnerebbe

forse l'assenso di una parte politica, ma perderebbe il sostegno di un'altra, ossia del gruppo del Partito Democratico.

Soffermandosi, poi, sul recente decreto-legge adottato dal Governo per la proroga di termini legislativi in scadenza (decreto-legge n. 216 del 2011), fa notare che, da una prima lettura del testo, sembrerebbero emergere evidenti problematiche connesse ai periodi di decorrenza delle proroghe delle graduatorie dei concorsi, che risulterebbero differenti (dal settembre 2003 o dal dicembre 2005) a seconda del tipo di amministrazione preso in considerazione: per la sola Presidenza del Consiglio dei ministri, infatti, sembrerebbe essere stata adottata una decorrenza più risalente. Auspica, in proposito, una modifica del provvedimento, che renda omogeneo l'intervento di proroga, facendolo decorrere per tutte le amministrazioni dal settembre 2003, in modo da evitare di determinare palesi situazioni di disparità.

Augurandosi, infine, che l'esame del provvedimento possa proseguire lungo la linea già tracciata dalla Commissione e ricordando che essa, a seguito di una discussione lunga e complessa, è pervenuta a conclusioni condivise che dovrebbero essere salvaguardate, evidenzia la necessità di adottare con celerità le misure urgenti previste nel testo unificato, che non mirano ad introdurre un modello organico per il futuro, bensì a fronteggiare una situazione di temporanea difficoltà. Quanto alle ipotesi di successivi interventi nel settore, peraltro, auspica che il Governo possa elaborare provvedimenti adeguati, che sappiano far coincidere l'indizione dei nuovi concorsi con le effettive esigenze di organico delle amministrazioni.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI fa anzitutto notare che la proposta di compromesso in precedenza indicata mirebbe a raggiungere una più ampia condivisione tra i gruppi sui contenuti del provvedimento e non certo a segnare una divisione tra di essi; proprio in tale ottica, si dichiara disposto a ragionare anche sul periodo di vigenza del divieto di nuovi

concorsi, nel presupposto che un intervento rigorosamente delimitato nel tempo, immediato e non ridimensionato nell'efficacia, possa contemperare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti, comprese quelle di coloro che intendono partecipare a concorsi futuri.

Inoltre, riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti sulla questione prospettata dal deputato Damiano, relativa a talune misure contenute nel decreto-legge recante la proroga di termini legislativi, di recente adottato dal Governo, fa notare da subito che la proroga di cui al comma 6 dell'articolo 1 di tale decreto-legge sembra corrispondere ad una logica precisa, tesa a salvaguardare la specificità di talune amministrazioni. Fa presente, peraltro, che lo slittamento di un anno della decorrenza delle graduatorie riguardanti le amministrazioni pubbliche, previsto al pari del prolungamento di un anno della loro validità, risponde all'esigenza di garantire la credibilità delle graduatorie stesse, ponendosi in una linea di continuità rispetto a provvedimenti di analogo tenore assunti negli anni passati.

Cesare DAMIANO (PD), nel rimettersi alle conclusioni alle quali il Governo giungerà in esito ai necessari approfondimenti di merito, fa comunque notare che, dalle informazioni in suo possesso, non risulterebbe che i precedenti provvedimenti di proroga prevedessero forme di decorrenza differenziate, limitandosi essi a reiterare l'efficacia di disposizioni in scadenza a partire dalla medesima data e per tutte le amministrazioni. Fa presente, inoltre, che – se proprio si volesse seguire la logica richiamata dal Ministro – non sarebbe comunque comprensibile la differenza tra le diverse decorrenze, atteso che tra il settembre 2003 e il dicembre 2005 intercorre ben più di un anno.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI si ripromette di verificare con la massima attenzione la questione posta dal deputato Damiano.

Giuliano CAZZOLA (PdL) giudica opportuno precisare, per il rispetto di un

principio di verità, che il precedente intervento di proroga delle graduatorie dei concorsi, originariamente delimitato al 31 marzo 2011, è stato successivamente esteso al 31 dicembre 2011 a seguito dell'adozione di una ulteriore misura attuativa da parte del Governo, osservando che, alla stregua di quanto disposto dai provvedimenti precedenti, si prevedeva un'unica data di decorrenza dell'efficacia delle graduatorie (risalente, nel caso di specie, al 2003). Ritiene probabile, pertanto, che lo slittamento di un anno nella decorrenza dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi sia stato previsto per la prima volta proprio nel decreto-legge recante la proroga di termini, più volte richiamato nella seduta odierna.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene opportuno che la Commissione affronti in una sede più informale le ipotesi di modifica e di integrazione del testo, che sembrerebbero rendersi necessarie in relazione alle questioni emerse nel corso della seduta odierna, auspicando – al contempo – che il Governo fornisca eventuali chiarimenti in ordine alle norme di cui al decreto-legge recante la

proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI, nel dichiarare la completa disponibilità a collaborare con la Commissione, ritiene che un lavoro istruttorio come quello appena prospettato dal presidente non possa che muoversi in parallelo con l'esame delle disposizioni introdotte nel decreto-legge n. 216 del 2011, che ha disposto le più volte richiamate proroghe in materia di graduatorie dei concorsi pubblici.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerata l'esigenza – anche alla luce delle valutazioni svolte dal rappresentante del Governo – di una ridefinizione del nuovo testo unificato dei progetti di legge in esame, propone di tornare a deferire il provvedimento, unitamente alle proposte emendative presentate, al Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI:

|  |   |
|--|---|
| Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino (doc. IV, n. 26) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .... | 3 |
| <i>ALLEGATO (Testo delle dichiarazioni di voto depositate sulla proposta del relatore onorevole Paniz con riferimento al doc. IV, n. 26)</i> .....   | 6 |
| Sui lavori della giunta .....  | 5 |
| AVVERTENZA .....   | 5 |

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

#### SEDE REFERENTE:

|   |    |
|---|----|
| DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 8  |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 21 |

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

#### AUDIZIONI:

|   |    |
|---|----|
| Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle linee programmatiche ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) ..... | 22 |
|---|----|

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE REFERENTE:

|   |    |
|---|----|
| Variazioni nella composizione della Commissione .....   | 23 |
| Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) ..... | 23 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 25 |

### VII Cultura, scienza e istruzione

|   |    |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 26 |
| <b>SEDE CONSULTIVA:</b>   |    |
| Istituzione della Commissione nazionale promozione e protezione diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abbinata (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 26 |

|   |    |
|---|----|
| Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi negli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 28 |
|---|----|

## AUDIZIONI:

|   |    |
|---|----|
| Audizione del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, professore Francesco Profumo, sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 30 |
|---|----|

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI INFORMALI:

|   |    |
|---|----|
| Audizione di rappresentanti del Comitato « Diritto alla salute » di Lavello, dell'Istituto Superiore di Sanità, di Legambiente Basilicata, di Movimento Azzurro, del WWF Italia e della Comunità lucana-Movimento No Oil, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00706 Zamparutti e n. 7-00722 Margiotta sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore « Fenice » di Melfi ..... | 31 |
|---|----|

## INDAGINE CONOSCITIVA:

|   |    |
|---|----|
| Variazione nella composizione della Commissione .....   | 31 |
| Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.                 |    |
| Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..... | 32 |

## SEDE REFERENTE:

|   |    |
|---|----|
| Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 32 |
|---|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| AVVERTENZA ..... | 33 |
|------------------|----|

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

|   |    |
|---|----|
| Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.                                       |    |
| Audizione di rappresentanti di ERG, IES e TAMOIL ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..... | 34 |

**XI Lavoro pubblico e privato**

|   |    |
|---|----|
| Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 35 |
|---|----|

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,00



\*16SMC0005880\*